

Valle Camonica Servizi s.r.l.
Statuto approvato nell'Assemblea straordinaria del 11 marzo 2017
Atto Notaio Alessandro Seriola repertorio n. 39.220 – Raccolta n. 14.477
Registrato a Brescia 2 in data 13 marzo 2017 n. 10641 Serie 1T
Depositato al Registro Imprese di Brescia in data 13 marzo 2017

STATUTO

Valle Camonica

Servizi s.r.l.

SOMMARIO:

Art. 1 - Costituzione - denominazione - soci

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Oggetto

Art. 5 - Capitale sociale

Art. 6 - Circolazione delle quote e prelazione

Art. 7 - Recesso

Art. 8 - Organi della società

Art. 8 bis - Disposizioni sugli organi sociali

Art. 9 - Assemblea dei Soci

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea,

Art. 11 - Assemblea totalitaria

Art. 12 - Partecipazione all'assemblea

Art. 13 - Rappresentanza del socio in assemblea

Art. 14 - Svolgimento dell'assemblea,

Art. 15 - Competenze dell'assemblea in funzione

di controllo

Art. 16 - Competenze dell'assemblea

Art. 17 - Maggioranze assembleari

Art. 18 - Organo amministrativo

**Art. 19 - Convocazione dell'Organo amministrativo
e validità delle relative deliberazioni**

Art. 20 - Competenze dell'Organo amministrativo

Art. 21 - Verbale delle riunioni

**Art. 22 - Presidente dell'Organo amministrativo e
Rappresentanza legale della società**

Art. 23 - Sostituzione degli amministratori

Art. 24 - Organo di controllo

Art. 25 - Revisione legale dei conti

Art. 26 - Esercizi sociali

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

Art. 28 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

Art. 29 - Comunicazioni

Art. 30 - Foro competente

Art. 31 - Disposizioni applicabili.

Art. 1 - Costituzione - denominazione - soci

1.1 E' costituita una Società a responsabilità
limitata a totale capitale pubblico, denominata

"Valle Camonica Servizi s.r.l."

1.2. Possono essere soci esclusivamente Enti
pubblici, in modo che sia assicurata una gestione
dei servizi pubblici locali affidati secondo
criteri di efficienza, efficacia, economicità,
nonché secondo il principio di unitarietà e

adeguatezza dimensionale della gestione.

1.3. Non possono, in alcun modo, diventare soci soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli sopra descritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

Art. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Darfo Boario Terme (BS).

2.2. L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale.

2.3. L'organo amministrativo, in rapporto alle esigenze territoriali, potrà istituire sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti.

Art. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

3.2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

Art. 4 - Oggetto

4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei seguenti servizi pubblici locali nell'ambito del territorio degli Enti locali Soci e nei limiti previsti dalla legge:

4.1.a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, e servizi affini, ai fini della sopracitata fase di trasporto, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale;

4.1.b) la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica, anche a mezzo di reti urbane (teleriscaldamento);

4.1.c) la gestione dell'illuminazione pubblica, mediante gestione, cura, manutenzione dei punti luce, realizzazione di interventi, miglioramenti ed efficientamento energetico, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo;

4.2. La società potrà inoltre gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità, i servizi strettamente accessori, complementari o collegati

con quelli di cui alle lettere del comma precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera. In ogni caso, la società realizza la parte prevalente della propria attività a favore della collettività residente nel territorio degli enti pubblici che la controllano, informando costantemente la propria attività ai canoni dell' "in house providing", così come declinato in sede comunitaria e nazionale, in modo che sia sempre assicurata l'efficacia del sistema di controllo del presente statuto.

La società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'.

4.3. La società potrà altresì, quale attività connessa e complementare a quanto sopra

specificato, svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi degli impianti relativamente anche ai servizi di cui ai precedenti punti, nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

4.4. Ai soli fini del conseguimento dello scopo sociale come sopra descritto, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, compiere le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune.

4.5. La società non può svolgere altre attività al di fuori di quelle di cui al presente articolo, non può svolgere la propria attività al di fuori del territorio di riferimento o a favore di soggetti che non siano soci, salve solo quelle ad esse meramente accessorie.

Art.5 Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 33.808.984,00 (trentatremilionioctocentottomilanove-centottantaquattro virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2482 c.c. o aumentato, anche

con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2481 e 2481-*bis* c.c. e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento.

5.3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione alle quote già effettivamente detenute, alla data della deliberazione di aumento di capitale sociale.

5.4. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti.

5.5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato ai sensi dell'art. 2481-*bis* c.c.

Art. 6 - Circolazione delle quote e prelazione

6.1. Il trasferimento di tutte o parte delle quote o dei diritti di sottoscrizione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del presente statuto.

6.2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote ovvero il diritto di sottoscrizione su nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, purché nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del presente statuto, dovrà previamente inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, P.E.C., o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, direttamente all'organo amministrativo, una offerta di vendita a favore degli altri soci disposti all'acquisto indicando le condizioni di vendita (quota che si intende trasferire, prezzo e altre condizioni di trasferimento).

6.3. Il prezzo delle quote deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

6.4. L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro imprese.

6.5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento. P.E.C. o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata direttamente all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita.

6.6. L'organo amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente e ai soci che hanno esercitato la prelazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, P.E.C. o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

6.7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

6.8. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti punti il diritto di prelazione, entro i 30 (trenta) giorni successivi, le quote saranno liberamente trasferibili ad altri Enti Pubblici che facciano

parte del medesimo ambito territoriale , purché a
condizioni non inferiori a quelle indicate
nell'offerta, fatte salve le ulteriori limitazioni
previste nel presente atto.

6.9. Qualsiasi trasferimento di quote che non sia
effettuato in conformità alle disposizioni che
precedono, è inefficace nei confronti della Società
e dei soci e non può essere comunicato al Registro
Imprese.

Art.7 Recesso

7.1. Il diritto di recesso compete a ciascun socio
nei casi di legge.

7.2. Inoltre, ogni socio ha diritto di esercitare
il diritto di recesso dal momento in cui,
indipendentemente da ogni altra circostanza, venga
meno, anche per sopravvenuti motivi, il controllo
"analogo" sulla società. In tale ultimo caso, il
socio ha diritto alla liquidazione della propria
partecipazione secondo il patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio
d'esercizio approvato.

7.3. Il socio che intende esercitare il diritto di
recesso dovrà darne comunicazione a mezzo
raccomandata A.R., P.E.C, o con altro mezzo idoneo
ai sensi della vigente normativa direttamente

all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni

dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

7.4. Gli amministratori dovranno comunicare senza indugio al registro imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

7.5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

7.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:

- a) se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima;
- b) se è deliberato lo scioglimento della società.

7.7. Per quanto riguarda la determinazione della

somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 c.c., salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

Art. 8 - Organi della società

8.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

Art. 8 *bis* - Disposizioni sugli organi sociali

8*bis*.1. Si prevede, conformemente alla normativa tempo per tempo vigente, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

8*bis*.2. È previsto il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

9.1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono assunte in conformità della legge e dello statuto.

9.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate in prima ed in seconda convocazione con le maggioranze richieste dalla legge e dal presente statuto, ed in conformità alla stessa, ed obbligano tutti i soci.

9.3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, o in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea. Qualora l'organo amministrativo sia composto da un amministratore unico, l'assemblea sarà presieduta da quest'ultimo.

9.4. L'assemblea, in qualità di organo rappresentativo di tutti i soci, esercita sull'attività societaria un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi dai singoli enti locali soci, il quale si estende a tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento relativi ai servizi affidati, nonché alla definizione delle linee strategiche ed operative della società in modo da provvedere in modo costante al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche socie.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

10.1. Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, osservate le disposizioni di legge.

10.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

10.3. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza.

A tal fine si potrà scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione (alternativi o cumulativi):

a) messaggio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.);

b) lettera raccomandata a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

c) lettera semplice, la cui consegna dovrà risultare da apposito documento riportante la firma di ciascun destinatario e la data di ricevimento;

d) altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (messaggio telefax, ecc.)

Art. 11 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti effettivi dell'organo di controllo (se nominati) sono presenti.

Art. 12 - Partecipazione all'assemblea

12.1. Possono intervenire all'assemblea:

- a) i soci cui spetta il diritto di voto;
- b) i soggetti cui per legge è riservato il diritto di intervento.

12.2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti dei soci partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'Assemblea.

Art. 13 - Rappresentanza del socio in assemblea

13.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, con osservanza del disposto o dei limiti dell'art. 2372 c.c., anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

13.2. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

13.3. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

13.4. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati

Art. 14 - Svolgimento dell'assemblea

14.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.

14.2. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

14.3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

14.4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

14.4.a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

14.4.b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

14.4.c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea in funzione di controllo

15.1 L'Assemblea con funzioni di controllo si esprime sulle linee strategiche ed operative nonché sulle decisioni più importanti assunte dalla società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti.

All'Assemblea in funzione di controllo è attribuita:

15.1.a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo direttive vincolanti in tema di

politica aziendale, con particolare riferimento
alla qualità dei servizi prodotti e alle
caratteristiche da assicurare per il
soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di
porre il veto sul compimento di operazioni ritenute
non congrue o non compatibili con gli interessi
della collettività e del territorio a favore dei
quali vengono prestati i servizi pubblici oggetto
di affidamento;

15.1.b) la nomina dei componenti dell'organo
amministrativo, ivi compreso il presidente e gli
eventuali Vice-Presidente e/o Amministratori
delegati, ovvero dell'amministratore unico, nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti;

15.1.c) la determinazione, nei limiti previsti
dalla legge, di un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi
quelli investiti di particolari cariche, ovvero del
compenso dell'amministratore unico;

15.1.d) la nomina dei componenti dell'organo di
controllo e revisione, nonché il relativo compenso,
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

15.1.e) l'espressione della propria preventiva
autorizzazione, da ritenersi vincolante per gli

amministratori, ovvero l'amministratore unico, in
relazione ai seguenti atti:

- compimento di operazioni di qualsiasi tipo e
natura, che comportino un impegno finanziario di
valore superiore al 20% del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- stipulazione di convenzioni con altri soggetti
pubblici;
- adozioni di regolamenti interni con particolare
riferimento a quelli relativi all'acquisizione di
beni e servizi e all'assunzione e gestione del
personale.

15.1.f) l'approvazione dei documenti di
programmazione strategica e industriali predisposti
dalla società, nonché l'approvazione, in
particolare, del bilancio economico di previsione
annuale e pluriennale nonché delle eventuali
situazioni economiche infrannuali;

15.1.g) l'approvazione degli atti costituenti il
modello di organizzazione gestionale di cui al
d.lgs. n. 231/2001, ivi compreso il codice etico;

15.1.h) la deliberazione in ordine alla revoca dei
componenti l'organo amministrativo, ovvero
dell'amministratore unico;

15.2. L'Assemblea in funzione di controllo si

riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea, fatte salve le materie riservate all'Assemblea in funzione di controllo di cui all'art. 15, spetta deliberare su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

Art. 17 - Maggioranze assembleari

17.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai Soci presenti.

17.2. L'Assemblea con funzioni di controllo è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta "per teste" dei Soci. Essa delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi "per teste" dei soci presenti.

Art. 18 - Organo amministrativo

18.1. L'organo amministrativo della società è costituito, in virtù della disciplina tempo per tempo vigente, da un amministratore unico, ovvero da un organo collegiale, composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo quanto deliberato dall'Assemblea

dei Soci e comunque nel rispetto della composizione

e del numero massimo stabiliti dalla normativa

tempo per tempo vigente in materia.

18.2. Nella scelta degli amministratori è

assicurato, ad ogni modo, il rispetto del principio

di equilibrio di genere.

18.3 I componenti degli organi amministrativi

possiedono i requisiti di onorabilità,

professionalità e autonomia stabiliti dalla

normativa vigente.

18.4 Eventuali deleghe di gestione sono attribuite

da parte dell'organo amministrativo ad un solo

amministratore, salva la possibilità,

preventivamente autorizzata dall'assemblea, di

attribuire deleghe al presidente.

18.5 È esclusa la carica di vicepresidente, salva

la possibilità di attribuire tale carica

esclusivamente quale modalità di individuazione

del sostituto del presidente in caso di assenza o

impedimento, fermo il mancato riconoscimento in

ogni caso di compensi aggiuntivi.

18.6. Gli amministratori scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della loro

carica e possono essere rieletti.

Art. 19 - Convocazione dell'Organo amministrativo e validità delle relative deliberazioni

19.1. L'organo amministrativo è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, dall'organo di controllo o dall'Assemblea in funzione di controllo, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione può essere fatta dal vice-presidente, se nominato, o da un amministratore delegato, se nominato.

19.2. La convocazione è fatta con raccomandata con avviso di ricevimento, P.E.C., o con altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza può essere effettuata via P.E.C., fax, telex o telegramma da spedirsi a ciascun componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo almeno un giorno libero prima di quello previsto per la riunione.

19.3. Per la validità delle deliberazioni

dell'Organo amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 20 - Competenze dell'Organo amministrativo

20.1 L'Organo amministrativo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nello scrupoloso rispetto della legge e delle prerogative di controllo attribuite all'assemblea.

20.2 L'Organo amministrativo è tenuto ad osservare ed eseguire le direttive vincolanti poste dall'assemblea in funzione di controllo, nonché a rispettare il veto posto da quest'ultima. L'Organo amministrativo, nel caso di esercizio del potere di direttiva o di veto da parte dell'assemblea in funzione di controllo, ha la facoltà di riproporre la questione all'assemblea stessa indicando le ragioni per cui ritiene contrari agli interessi sociali l'assunzione della decisione imposta o la mancata assunzione della decisione su cui sia stato posto il veto. Qualora l'assemblea in funzione di controllo approvi nuovamente, a maggioranza assoluta dei componenti, la direttiva o il veto,

gli amministratori sono tenuti senza indugio ad eseguire la decisione così ribadita.

20.3. L'Organo amministrativo sottopone all'assemblea le questioni per le quali il presente statuto richiede l'autorizzazione preventiva.

L'assunzione di delibere rientranti nelle materie oggetto di autorizzazione preventiva senza che sia stata chiesta ed ottenuta quest'ultima costituisce giusta causa di revoca degli amministratori.

20.4. In casi straordinari di urgenza, l'Organo amministrativo assume le deliberazioni necessarie senza la preventiva autorizzazione, informando tempestivamente l'assemblea la quale viene convocata entro 15 giorni per la ratifica della decisione assunta dal Organo amministrativo. La mancata ratifica della delibera del Organo amministrativo può costituire giusta causa di revoca degli amministratori.

20.5. L'Organo amministrativo riferisce almeno una volta l'anno all'assemblea sull'andamento generale della società e sulla propria attività, nonché ogni qualvolta ciascun singolo socio richieda, in maniera motivata, chiarimenti, notizie o specifici approfondimenti relativamente al servizio esercitato sul proprio territorio.

20.6. In particolare, oltre alle decisioni riservate dalla legge, spetta all'Organo amministrativo, nel rispetto di quanto indicato al primo capoverso del presente articolo, deliberare:

20.6.a) l'eventuale nomina del Direttore Generale e dei relativi compensi; il Direttore Generale, qualora nominato, eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione su delega dell'Organo amministrativo, fermi restando i compiti espressamente riservati dalla legge all'Organo amministrativo medesimo; ai fini della nomina, il Direttore deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese di erogazione dei servizi pubblici;

20.6.b) la nomina del segretario che, unitamente al Presidente, dovrà sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e dell'organo amministrativo; qualora nominato, le funzioni di Segretario saranno svolte dal Direttore Generale;

20.6.c) le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

20.6.d) l'approvazione degli accordi sindacali aziendali;

20.6.e) il licenziamento per motivi disciplinari

del personale;

20.6.f) l'approvazione della struttura

organizzativa aziendale;

20.6.g) i piani programma annuali e pluriennali e i

budget di esercizio (o piano industriale) da

sottoporre all'Assemblea;

20.6.h) i contratti e gli accordi con gli Enti

pubblici soci nonché con le società dagli stessi

partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti

all'oggetto della Società;

20.6.i) l'acquisto o la vendita di beni immobili;

20.6.j) l'assunzione di mutui e le altre operazioni

a medio e lungo termine;

20.6.k) la concessione di ipoteche, di fidejussioni

e garanzie di firma in genere da parte della

società.

Art. 21 - Verbale delle riunioni

21.1. Le deliberazioni sono fatte constatare su

apposito registro dei verbali e sono sottoscritte

dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 22 - Presidenza dell'Organo Amministrativo e

Rappresentanza legale della società

Al Presidente dell'Organo Amministrativo spetta:

22.1. la rappresentanza legale della società di

fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della

firma sociale nonché le responsabilità aziendali

connesse all'applicazione del Decreto Legislativo

09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;

22.2 la facoltà di promuovere azioni, impugnative

ed istanze e di resistere in giudizio avanti a

qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa,

in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o

cassazione, nonché di rinunciare agli atti del

giudizio;

22.3 la facoltà di nominare e revocare avvocati e

procuratori alle liti e di conferire procure

speciali per singoli atti anche a persone estranee

alla società.

22.4. In caso di assenza o impedimento del

Presidente, la rappresentanza legale della Società

e la firma sociale spettano al Vice-presidente.

22.5. la rappresentanza legale della società spetta

anche all'eventuale Amministratore Delegato, nei

limiti della delega ad esso conferita.

22.6. Qualora nominato, spettano all'Amministratore

Unico i compiti e le funzioni sopra attribuite al

Presidente dell'Organo Amministrativo.

Art. 23 - Sostituzione degli amministratori

23.1. In caso vengano meno per dimissioni o altra

causa uno o più amministratori, l'organo

amministrativo può provvedere alla surroga provvisoria.

23.2. I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

23.3. Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero organo amministrativo; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine.

23.4. Per la decadenza dei consiglieri si applica l'art.2386 del codice civile.

23.5. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, l'organo amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art.24 - Organo di Controllo

24.1. L'organo di controllo in forma collegiale o monocratica è costituito nei modi e con le

tipologie ammesse dalla disciplina tempo per tempo
vigente, nominato e funzionante ai sensi di legge.

24.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull'adequatezza dell'assetto
organizzativo amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.3. Qualora venga nominato un organo di controllo
a composizione collegiale, troverà applicazione
l'art. 2397 c.c. relativo alle Società per azioni.

24.4. Per tutta la durata dell'incarico i
componenti dell'organo di controllo debbono
mantenere l'iscrizione al Registro dei Revisori
Contabili e possedere i requisiti di onorabilità,
professionalità, autonomia ed i requisiti di cui
all'art. 2399 c.c. In caso di perdita di tali
requisiti, qualora l'organo di controllo sia
monocratico, esso decade e si dovrà provvedere alla
nomina di uno nuovo; qualora sia collegiale, decade
immediatamente il componente che ha perso i
requisiti sopra detti e si dovrà procedere alla sua
sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

24.5. I componenti dell'organo di controllo scadono
alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Art.25 - Revisione legale dei conti

25.1. La revisione legale dei conti viene affidata dall'Assemblea all'organo di controllo oppure ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

25.4. La durata dell'incarico al revisore o alla società di revisione non può eccedere i tre esercizi sociali e l'incaricato scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale. Il revisore o la società di revisione possono essere riconfermati.

Art.26 - Esercizi sociali

26.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

26.2. L'organo amministrativo procede, in conformità alle disposizioni normative, alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180

(centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso
nel caso di società tenuta alla redazione del
bilancio consolidato o qualora particolari esigenze
relative alla struttura e all'oggetto della società
lo richiedano.

26.3. Il progetto di bilancio e le prescritte
relazioni dovranno essere a disposizione dei Soci e
degli aventi diritto, presso la sede sociale, nei
quindici giorni che precedono l'assemblea annuale
indetta per l'approvazione del bilancio stesso.

26.4. Qualora richiesto da leggi speciali e a
tutela altresì degli interessi collettivi, il
bilancio d'esercizio sarà sottoposto a
certificazione da parte di primaria società
iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.

26.5. Atteso che la società non persegue in via
principale scopo di lucro, gli utili netti, previa
deduzione di almeno il 5% per la costituzione della
riserva legale, sono ripartiti tra i soci, salvo
che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a
favore di riserve straordinarie e per altre
destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto
o in parte ai successivi esercizi.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

27.3. Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

27.4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

27.5. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio, accertarne il verificarsi ed effettuare gli adempimenti

pubblicitari previsti dalla legge

Art. 28 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

28.1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina pubblicistica sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

28.2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci relativamente all'esercizio del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

28.3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte dei soci, l'assemblea, in sede di controllo, o il presidente del Organo amministrativo, propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

28.4. La disposizione di cui al comma precedente può essere applicata nel caso in cui vengano

adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Art.29 - Comunicazioni

29.1. Ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, tutte le comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo e di revisione ed ai liquidatori dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate con mezzi idonei a comprovarne la consegna.

29.2 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis c.c.

Art. 30 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Brescia.

Art.31 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.